

Codice A1618A

D.D. 6 febbraio 2026, n. 54

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione alla variante in sanatoria per lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico Sede intervento: VIA PORTA DI VASCO, 21 - MONDOVI' (F. 93, PARTT. 483, 467, 367, 369, 370).



ATTO DD 54/A1618A/2026

DEL 06/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione alla variante in sanatoria per lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico
Sede intervento: VIA PORTA DI VASCO, 21 - MONDOVI' (F. 93, PARTT. 483, 467, 367, 369, 370)

1. PREMESSO CHE:

- il *omissis* *omissis* *omissis* è autorizzato ex L.R. 45/1989 e s.m.i. dal Settore tecnico Piemonte Sud - Area Ambiente Energia Territorio - della Regione Piemonte con i seguenti provvedimenti:

- a. Determinazione dirigenziale n. 94/A1618A/2024 del 21/2/2024, a seguito di presentazione di istanza in data 14/12/2023 (ns prot. n. 00179023) allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Mondovì (di seguito SUAP):
 - per interventi di tipo edilizio, in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, per lavori di ristrutturazione del complesso denominato ex collegio "La Madonnina", in particolare per la realizzazione di un ulteriore piano di parcheggio (livello 3), su superfici di cui al F. 93, partt. 483, 467, 367, nel Comune di Mondovì, per una superficie totale di intervento pari a 1.550 m², non boscati, per un volume complessivo di movimento terra pari a 5.112 m³;
 - l'intervento costituiva variante al permesso di costruire presentato al Comune di Mondovì, del 06/06/2023 prot. n. 22768, con relative autorizzazioni ex L.R. 45/89 rilasciate dal Comune di Mondovì, ovvero:
 - prot. n. 22767 del 06/06/2023: per intervento di "*omissis* comprendenti lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico" con volume di scavo e riporti pari a 2.150 m³ su una superficie di intervento pari a 1.115 m² su superfici di cui al F. 93, partt. 367-370-371;
 - prot. n. 22766 del 06/06/2023: per intervento di "Opere di adeguamento alla viabilità carrabile per l'accesso al *omissis* comportanti un volume di scavo e riporti pari a 184 m³ su una superficie di intervento pari a 376 m² su area di cui al F. 93, partt. 367-370-37;
- b. Determinazione dirigenziale n. 1077/A1618A/2024 del 23/12/2024, a seguito di presentazione di istanza pervenuta con nota del 12/7/2024 (ns prot. n. 0127636 del 17/07/2024) dal SUAP di

Mondovì, relative a due interventi in sanatoria per:

- cambio di collocazione cabina di trasformazione: insistente su F. 93, partt.483, 369, 370 - superficie pari a 77,25 m² e volumi di scavo pari a 289,70m³;
- la realizzazione temporanea di piazzale per lo stoccaggio delle forniture edili relative alle attività di cantiere adiacenti all'area: insistente su F. 93, partt. 367 - superficie pari a 225,00m² e volumi di scavo pari a 112,50m³;

- con nota del 10/10/2025 di prot. n. 00153160 perveniva dal SUAP di Mondovì istanza di variante alle autorizzazioni già rilasciate per modifica alle aree di scavo al livello 4, riduzione dello scavo al livello 3 e ampliamento del piazzale esistente per una superficie di circa 165 m² per lo stallo delle auto, con un volume di scavo di circa 275 m³. Pertanto, sulla base dei conteggi come riportati nella relazione tecnica a corredo dell'istanza di variante, il volume di scavo ancora da realizzarsi passerebbe da 1.462 m³ a 1.312 m³, con una differenza in riduzione pari a 150 m³;

omissis

omissis

2. CONSIDERATO CHE:

- gli interventi in variante sono soggetti ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 e, in quanto trasformazione d'uso del suolo, non ricadono nei casi di esclusione, come normati all'art. 11 c. 1 lett. c della LR 45/89;

- pertanto devono essere soggetti ad autorizzazione espressa ai sensi art. 2 della citata legge;

- ai sensi dell'art. 5 della L.R. 45/89 e s.m.i., stante la superficie interessata dall'intervento originariamente autorizzato dal Settore scrivente e dai successivi interventi per i quali si è reso necessario procedere all'autorizzazione *omissis*, la competenza all'adozione del provvedimento autorizzativo è della Regione Piemonte - Settore Tecnico Piemonte Sud;

- per quel che riguarda i lavori realizzati in assenza di titolo autorizzativo è stato necessario provvedere ad una valutazione della compatibilità delle opere stesse con l'equilibrio idrogeologico locale;

3. RICHIAMATA la nota del 15/10/2025 di prot. n. 00155460 con cui è richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 00198333 del 23/12/2025, in merito all'istanza di variante alle autorizzazioni già rilasciate allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale (ALLEGATO C);

5. RICHIAMATI anche i precedenti pareri favorevoli con prescrizioni rilasciati dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con note prot. n. 00029055 del 16/02/2024 (ALLEGATO A) relativo al progetto già autorizzato con DD n. 94/A1618A/2024 del 21/2/2024, per la realizzazione di un ulteriore piano di

parcheggio, e prot. n. 00213082 del 16/12/2024 ((ALLEGATO B), relativo ai lavori in variante e sanatoria per movimenti terra volti alla spostamento e realizzazione di cabina di trasformazione con costruzione di scogliera in prossimità della cabina stessa, e realizzazione temporanea di pista da cantiere per lo stoccaggio delle forniture edili relative alle attività di cantiere;

6. PRESO ATTO CHE:

- i titolari hanno provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pari a Euro 1.250,00;
- i titolari hanno già provveduto al versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 ex L.R. n. 45/89, pari a Euro 1.000, al Comune di Mondovì in data anteriore al rilascio dell'autorizzazione comunale del 26/05/2023 e pertanto si può intendere ottemperato tale obbligo e la restituzione della medesima potrà avvenire previo accertamento della regolare esecuzione a cura del Settore scrivente;
- i titolari hanno provveduto al versamento del corrispettivo del rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. 4/2009 pari a Euro 385;

7. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

8. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

9. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

10. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP del Comune di Mondovì; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;

- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge Regionale 8 luglio 2025, n. 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";

determina

A. DI RICHIAMARE quanto in premessa nonché gli allegati A, B e C, contenenti le prescrizioni rilasciate dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con note prot. n. 00029055 del 16/02/2024, prot. n. 00213082 del 16/12/2024 e n. 00198333 del 23/12/2025, quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, *omissisomissisomissis* per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici di tipo edilizio, consistenti in lavori di ristrutturazione del complesso denominato *omissis* nel Comune di Mondovì per la realizzazione:

- di un ulteriore piano di parcheggio, su superfici di cui al F. n. 93, partt. 483, 467, 367 - superficie totale di intervento pari a 1.715 m^2 (in luogo dei precedenti 1.550 m^2), non boscati, per volume complessivo di movimento terra pari a $5.074,50 \text{ m}^3$ (in luogo dei precedenti 5.112 m^3);
- per il cambio di collocazione cabina di trasformazione: insistente su F. 93, partt. 483, 369, 370 - superficie pari a $77,25 \text{ m}^2$ e volumi di scavo pari a $289,70 \text{ m}^3$;
- per la realizzazione temporanea di piazzale per lo stoccaggio delle forniture edili relative alle attività di cantiere adiacenti all'area: insistente su F. 93, partt. 367 - superficie pari a $225,00 \text{ m}^2$ e volumi di scavo pari a $112,50 \text{ m}^3$;
- per modifica alle aree di scavo al livello 4 (primo piano interrato), riduzione dello scavo al livello 3 (secondo piano interrato) e ampliamento del piazzale esistente insistente su F. 93 del Comune di Mondovì, mappale 483 per una superficie di circa 165 m^2 per lo stallo delle auto, con un volume di scavo di circa 275 m^3 .

C. DI SPECIFICARE che:

- i titolari hanno già provveduto al versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 ex L.R. n. 45/89, pari a Euro 1.000, al Comune di Mondovì in data anteriore al rilascio dell'autorizzazione comunale del 26/05/2023 e pertanto si può intendere ottemperato tale obbligo e la restituzione della medesima potrà avvenire previo accertamento della regolare esecuzione a cura del Settore scrivente.

D. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- integra e aggiorna le precedenti autorizzazioni rilasciate con DD n. 94/A1618A/2024 del 21/2/2024 e con DD n. 1077/A1618/2024 del 23/12/2024;
- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;
- è subordinata al puntuale rispetto dei progetti approvato (ns. prot. n. 00179023 e s.m.i., prot. n. 00127630 del 17/07/2024 e prot. n. 00127639 del 17/07/2024 e s.m.i.) e delle condizioni e prescrizioni contenute negli Allegati A, B e C al presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale;
- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, con il rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte del SUAP del Comune di Mondovì;
- ha validità di 24 mesi a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento, i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;
- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

- dovrà comunicare al Settore scrivente e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi. A tale comunicazione dovrà essere allegata documentazione tecnica a firma di professionista abilitato, anche fotografica, comprovante l'ultimazione degli interventi in conformità al progetto approvato ed entro i termini di validità.

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Mondovì per gli adempimenti di competenza ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati.

G. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo